

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1344

Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia ed ENEA per lo sviluppo di attività condivise attorno alle competenze di eccellenza comuni nell' attuazione di una politica energetica partecipata.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la Regione Puglia nell'ambito della propria programmazione ha individuato alcune aree strategiche, quale l'efficientamento e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, la sostenibilità ambientale, l'uso efficiente delle risorse, l'applicazione di tecnologie di controllo per l'efficienza energetica e per il monitoraggio dell'ambiente e del microclima degli interni, che prevedono una metodologia di approccio integrata e non solo settoriale;
- nell'ambito della propria strategia la Regione stimola i processi di innovazione all'interno delle imprese e della pubblica amministrazione presenti sul proprio territorio, sostiene i programmi e i progetti di ricerca scientifica nei settori strategici dell'economia regionale, svolge conseguenti azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di sviluppo innovativo del suo territorio e per le quali ravvisa la necessità di uno specifico supporto tecnico-scientifico;
- l'ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, con sede legale in Roma sul Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Ravel n. 76 è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- l'ENEA assicura e sviluppa le sue funzioni istituzionali attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale;
- l'ENEA collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle realtà produttive del territorio e nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici.

Considerato che

- l'ENEA ha istituito il "Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE), che svolge il ruolo di "Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica" in attuazione della direttiva 2006/32/CE (recepita con il Decreto Legislativo n. 115/08), con l'obiettivo strategico dello sviluppo e trasferimento di conoscenze, sistemi, metodi e tecnologie per il risparmio e l'efficienza, accelerando il processo di adozione di tecnologie chiave per un uso più efficiente dell'energia e rafforzando le capacità di innovazione del Paese e la competitività delle imprese nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica;
- l'ENEA ha istituito la Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo Territoriale (DUEE-SIST) che, tra le altre cose, svolge la funzione di interfaccia fra la stessa, le Regioni ed i loro Enti Locali (EELL) assicurando il coordinamento delle attività svolte a livello nazionale attraverso i Centri di Consulenza Energetica Integrata (CCEI);

Tutto ciò premesso, allo scopo di avviare una collaborazione con l'ENEA per lo sviluppo di attività condivise attorno alle competenze di eccellenza comuni nell'attuazione di una politica energetica partecipata, si ritiene opportuna la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'ENEA per la definizione di ambiti di collaborazione specifici, con particolare riferimento al coordinamento e monitoraggio delle iniziative

delle ARCA presenti sul territorio regionale in ordine alle attività di riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica, di supervisione di azioni di rigenerazione urbana di interi quartieri o aree degradate dal punto di vista energetico e di sostenibilità, nonché di formazione/informazione/divulgazione sui temi dell'efficienza energetica.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Picicchio, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dall'art. 4, comma 4° della L.R. n. 7/97, lettera K), propone alla Giunta:

- **di fare** propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- **di approvare** lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia ed ENEA che ne regola i rapporti di collaborazione, parte integrante del presente provvedimento;
- **di delegare** il Dirigente della Sezione Politiche abitative alla sottoscrizione del Protocollo;
- **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche Abitative di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali allo schema di protocollo allegato al presente provvedimento, parte integrante;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ENEA per i successivi adempimenti di competenza;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Sito Istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Antonio VERRASTRO

Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore proponente;
- vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione dal Dirigente della Sezione competente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare** propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- **di approvare** lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia ed ENEA che ne regola i rapporti di collaborazione, parte integrante del presente provvedimento;
- **di delegare** il Dirigente della Sezione Politiche Abitative alla sottoscrizione del Protocollo;
- **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche Abitative di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali allo schema di protocollo allegato al presente provvedimento, parte integrante;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ENEA per i successivi adempimenti di competenza;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Sito Istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

EDI_DEL_2020_00026_Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la **Regione Puglia** di seguito anche denominata “ Regione”, con sede legale in
Via, Codice Fiscale – Partita IVA,
 nella persona di....., domiciliato per la carica presso la sede
 della Regione,

e

**ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo
 Economico Sostenibile**, di seguito denominata “ENEA”, con sede legale in Roma,
 Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale
 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Direttore del
 Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE), Ing. Ilaria Bertini,
 domiciliato per la carica presso la sede dell'ENEA
 tutti indicati congiuntamente con la denominazione di “Parti” e disgiuntamente, la
 “Parte”.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia nell'ambito della propria programmazione ha individuato
 alcune aree strategiche, quale l'efficientamento e la riqualificazione
 energetica degli edifici pubblici, la sostenibilità ambientale, l'uso efficiente
 delle risorse, l'applicazione di tecnologie di controllo per l'efficienza
 energetica e per il monitoraggio dell'ambiente e del microclima degli
 interni, che prevedono una metodologia di approccio integrata e non solo
 settoriale;
- nell'ambito della propria strategia stimola i processi di innovazione
 all'interno delle imprese e della pubblica amministrazione presenti sul

	il “Catasto energetico regionale” di cui alla D.G.R. n. 807/2017;	
	<ul style="list-style-type: none"> • le Parti hanno valutato il reciproco interesse a collaborare. 	
	LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 (Generalità)	
	Le premesse e le considerazioni fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito nominato anche “Protocollo”).	
	Art. 2 (Oggetto e finalità)	
	2.1 Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni nell’attuazione di una politica energetica partecipata della Regione con il supporto dell’ENEA, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche: efficienza energetica negli edifici pubblici, edifici NZEB, riqualificazione energetica degli edifici (buone pratiche), rigenerazione urbana, comunicazione e informazione su efficienza energetica, attività formative per la PA sull’efficienza energetica.	
	2.2 Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti intendono definire i termini e le condizioni di una collaborazione tra le stesse nelle attività di coordinamento e monitoraggio delle iniziative delle ARCA – Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare presenti sul territorio regionale come meglio dettagliate al successivo articolo 3 e che sarà oggetto di uno specifico Accordo Attuativo (cfr. successivo articolo 4).	
	Art. 3 (Attività e ambiti di collaborazione)	
	3.1 Per i fini di cui al precedente art. 2, le Parti collaboreranno avvalendosi delle risorse e delle competenze specifiche di ENEA, da un lato e delle risorse, delle competenze specifiche e delle strutture operative della Regione, dall’altro, attraverso la stipula di specifici Accordi Attuativi come dettagliati al successivo	
	4 di 11	

	articolo 4.	
	3.2 Le Parti riconoscono che la collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune per ENEA e per la Regione, di carattere sia teorico che operativo (“Ambiti di Collaborazione”).	
	3.3 In particolare, le Parti riconoscono, quali iniziali Ambiti di Collaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:	
	<ul style="list-style-type: none"> • supporto per le attività di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica; • supervisione ad azioni di rigenerazione urbana di interi quartieri o aree degradate per gli ambiti relativi all’efficienza energetica; • formazione/informazione/divulgazione sui temi dell’efficienza energetica. 	
	Art. 4 (Accordi Attuativi)	
	4.1 Le modalità e gli ambiti di collaborazione specifici saranno regolati attraverso la stipula di Accordi Attuativi che richiameranno il presente Protocollo d’Intesa.	
	4.2 Ciascuna Parte sarà libera di decidere se stipulare o meno i singoli Accordi Attuativi, a proprio insindacabile giudizio, senza che l’altra Parte possa avanzare pretese e/o azioni di alcun tipo al riguardo, non sussistendo, ai sensi del presente Protocollo, alcun obbligo di addivenire alla suddetta stipula.	
	4.3 Gli Accordi Attuativi dovranno individuare:	
	- le specifiche attività oggetto della collaborazione;	
	- gli obiettivi che le Parti si propongono di conseguire attraverso la collaborazione e gli interessi delle stesse che si intendono soddisfare;	
	- termini e condizioni di svolgimento;	
	- tempi di attuazione secondo il calendario concordato dalle Parti;	
	- risorse umane e beni strumentali da impiegare messe a disposizione dalle Parti	
	5 di 11	

	recedere dal presente Protocollo, senza oneri o corrispettivi, dando un	
	preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 90 (novanta) giorni.	
	5.5 Il presente Protocollo potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di	
	inadempimento degli obblighi da esso derivanti o per mutuo consenso delle	
	parti manifestato per iscritto, senza alcun onere per le stesse.	
	5.6 Resta inteso che la risoluzione o il recesso non esimono le Parti dal rispetto	
	degli obblighi assunti tramite la sottoscrizione degli specifici Accordi Attuativi	
	efficaci al momento della scadenza dell'Accordo.	
	5.7 Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto	
	tra le parti.	
	Art. 6 (Responsabili)	
	6.1 La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo,	
	nonché la valutazione, promozione, organizzazione e monitoraggio delle	
	iniziative di comune interesse, sarà assicurata da un Responsabile nominato da	
	ciascuna delle Parti.	
	6.2 Il Responsabile per la Regione è:..... (tel. E-mail);	
	il Responsabile per ENEA è:.....(tel. E-mail).	
	6.3 Ciascuna Parte può sostituire il proprio Responsabile dandone preventiva	
	comunicazione, per iscritto, all'altra.	
	Art. 7 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)	
	7.1 Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo in ordine a qualunque	
	notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o	
	a causa dell'attività di cui al presente Protocollo, fatta eccezione per quanto	
	reso noto con eventuali comunicati stampa definiti congiuntamente tra le Parti.	
	7.2 Le Parti potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le	
	7 di 11	

	informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà,	
	che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.	
7.3	La Regione metterà a disposizione di ENEA i dati da questa richiesti, in proprio possesso, utili e strumentali alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo di Intesa, eventualmente coinvolgendo, ove necessario, i soggetti terzi in possesso degli stessi.	
7.4	Si demanda ai singoli Accordi Attuativi previsti dall'art. 4 la tutela della confidenzialità delle informazioni e l'eventuale attribuzione della classifica di riservatezza a documenti o informazioni afferenti alle relative e rispettive attività.	
7.5	Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge.	
7.6	Le Parti si obbligano, altresì, a rispettare la Normativa Privacy (per tale intendendosi, D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR -, il Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).	
	Art. 8 (Proprietà dei risultati e sua protezione)	
	La proprietà dei risultati e le modalità di protezione verranno regolamentati negli Accordi di cui al precedente art. 4, contenenti i relativi impegni giuridici, come previsto al comma 4.3.	
	8 di 11	

Art. 9 (Personale, coperture assicurative e sicurezza)

9.1 Le Parti si impegnano, sin da ora, ad accogliere il personale delle altre Parti impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo nei termini e secondo le modalità che verranno congiuntamente definite, di volta in volta, nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi.

9.2 Resta inteso che la presenza, a qualsiasi titolo, del personale di cui al precedente comma presso la sede della Parte ospitante non potrà costituire un presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

9.3 Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali delle altre parti sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

9.5 In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/08 integrato con il D.lgs. n. 106/09, le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti presso la Parte ospitante e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che in merito la stessa Parte ospitante

	riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno	
	scrupolosamente attenervisi.	
9.6	Si rimanda ai singoli Accordi Attuativi per quanto concerne l'eventuale	
	identificazione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui	
	all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.	
9.7	Qualora l'ENEA debba ospitare personale della Regione, tale personale dovrà	
	osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA,	
	nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti	
	pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.	
9.8	Qualora la Regione debba ospitare personale dell'ENEA, tale personale dovrà	
	osservare le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della	
	Regione Puglia e degli enti di cui all'art. 1 LR 10/200, nonché del Piano	
	Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito	
	istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.	
	Art. 10 (Oneri finanziari ed economici)	
10.1	Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri di alcun tipo a carico delle	
	Parti.	
10.2	Eventuali oneri finanziari saranno comunque debitamente previsti e disciplinati	
	dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi, previa verifica della	
	sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.	
	Art. 11 (Comunicazioni)	
	Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate ai seguenti	
	indirizzi di posta elettronica/posta elettronica certificata:	
	- per la Regione Puglia: sezione.politicheabitative@regione.puglia.it all'attenzione	
	del Dirigente della Sezione Politiche Abitative;	
	10 di 11	

- per ENEA: enea@cert.enea.it all'attenzione del Responsabile del Protocollo.

Art. 12 (Registrazione ed eventuali oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'intesa potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 (Controversie e foro competente)

Qualunque controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente protocollo d'intesa sarà preliminarmente affrontata dalle parti al fine di addivenire a soluzioni condivise.

In difetto, il Foro competente è quello di Roma.

Fatto, letto e confermato.

Il presente Protocollo d'intesa, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 15, comma 2 bis, della L. 7/8/1990 nr. 241 e s.m.i., e 24 del D.Lgs. 7/3/2005 nr. 82 e s.m.i., è sottoscritto da ambedue le parti con firma digitale.

per ENEA

per la Regione Puglia

Il Direttore DUEE

.....

Ing. Ilaria Bertini

.....

Il presente allegato è composto da n. 11 facciate.

Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative

Ing. Luigia Brizzi



BRIZZI LUIGIA
06.08.2020
15:44:26 UTC